Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 12 agosto 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. **1066**.
Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I cittadini italiani, residenti all'estero alla data del 1° gennaio 1939-XVII, che siano stati obbligati a rimpatriare a causa di contingenze politiche straordinarie dalla data suddetta o che rimpatrieranno per le stesse cause o che saranno richiamati nel Regno attraverso la Commissione rimpatri posteriormente all'emanazione della presente legge, i quali nel Paese estero di provenienza esercitavano legalmente una professione o erano in possesso dei titoli professionali o di studio necessari e sufficienti per esercitarla, sono senz'altro iscritti negli albi, registri e simili delle corrispondenti professioni nel Regno, comprese le professioni e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Le domande degl'interessati devono essere trasmesse ai competenti Sindacati o alle altre autorità ed enti cui è affidata la tenuta dei detti albi, registri e simili, per il tramite del Ministero degli affari esteri, il quale deve munirle delle necessarie attestazioni circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

Art. 2.

È istituita in Roma a carico dell'Erario, presso il Ministero dell'educazione nazionale, una Commissione alla quale è deferito il giudizio sulle domande dei cittadini italiani rimpatriati, che:

a) abbiano regolarmente esercitato di fatto, nel Paese estero di provenienza, un'attività professionale da almeno diciotto mesi alla data del loro rimpatrio, per il cui esercizio nel Paese estero non siano richiesti particolari titoli professionali o di studio;

b) oppure abbiano esercitato o abbiano titoli per esercitare nel Paese estero di provenienza una professione che non trovi perfetta corrispondenza con le diverse specie di attività professionale, riconosciute dall'ordinamento italiano.

La Commissione giudica con provvedimento definitivo se le domande di cui alle lettere *a*) e *b*) possano essere accolte, e nei casi di cui alla lettera *b*), determina inoltre in quale albo professionale, registro o simili, l'interessato possa essere iscritto.

Le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione saranno stabilite con successivo Regio decreto.

Art. 3.

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'albo dei giornalisti in base alla presente legge, gli interessati debbono dimostrare di avere esercitato tale professione in modo esclusivo e retribuito per almeno diciotto mesi consecutivi, computandosi a loro beneficio le frazioni di mese.

Coloro che non abbiano raggiunto tale periodo di esercizio professionale potranno essere iscritti nell'elenco dei praticanti fino al conseguimento dei diciotto mesi prescritti, computandosi l'attività effettivamente svolta nella loro residenza all'estero.

Art. 4.

L'iscrizione negli albi, registri e simili è inoltre subordinata al possesso dei requisiti morali e politici richiesti dalla legislazione italiana.

Art. 5.

Ai cittadini italiani, di cui all'art. 1 della presente legge, che abbiano conseguito gradi e abilitazioni nella marina mercantile, sia di coperta, sia di macchina, secondo la legislazione dello Stato da cui provengono, è applicabile il disposto degli articoli 63 del Codice per la marina mercantile e 181 del relativo regolamento.

Le attribuzioni del Consiglio dell'Ammiragliato indicato nel citato art. 63, sostituito dal Consiglio superiore della marina mercantile, sono devolute alla Commissione indicata nell'art. 2 della presente legge.

Per l'applicazione della presente legge si prescinde dalla disposizione dell'art. 182 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle professioni di avvocato, di procuratore e di notaio.

Art. 7.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti necessari ai fini della presente legge per la iscrizione negli albi o registri delle professioni o arti, a condizione che in essi sia espressamente indicato lo scopo esclusivo per il quale sono rilasciati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — SERENA — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1067.

Autorizzazione all'Unione Italiana di Riassicurazione ad assumere lo svolgimento delle pratiche relative ai ricuperi dei relitti delle navi assicurate dallo Stato ed affondate durante la guerra 1914-1918.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Unione Italiana di Riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, e con le modalità che saranno all'uopo stabilite dal Comitato interministeriale di vigilanza di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, lo svolgimento delle pratiche relative ai ricuperi dei relitti delle navi assicurate dallo Stato ed affondate durante la guerra 1914-1918.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI — TERUZZI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1068.

Maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero della marina per nuove costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'attuazione di nuovi programmi di costruzioni navali sono autorizzate le seguenti assegnazioni di fondi alla parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi sottoindicati:

esercizio 1940-41 . . . L. 25.000.000
esercizio 1941-42 . . . » 180.000.000
esercizio 1942-43 . . . » 25.000.000

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 1069.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria curata autonoma di S. Gerlando, in Lampedusa, comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento).

N. 1069. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° ottobre 1935-XIII, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di S. Gerlando, in Lampedusa, comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 1070.

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Ospedale civile Umberto e Margherita » con sede in Viareggio.

N. 1070. R. decreto 20 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Ospedale civile Umberto e Margherita », con sede in Viareggio, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. **1071.**

Fusione della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale mercantile con annessa Regia scuola tecnica commerciale di Trento con la Cassa scolastica del soppresso Regio istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Trento.

N. 1071. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale viene abrogato il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 2068, e la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale mercantile, con annessa Regia scuola tecnica commerciale di Trento, viene fusa con la Cassa scolastica del soppresso Regio istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Trento e viene approvato lo statuto delle due Casse scolastiche unificate.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. **1072.**

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 1072. R. decreto 6 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 5000 nominali disposta in suo favore dal dottor ing. cav. di gr. cr. Francesco Sisini, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 5 dicembre 1939-XVIII per l'istituzione di cinque premi di L. 1000 ciascuno, da assegnarsi, uno per ogni sessione di esami, alle migliori tesi di laurea che verranno discusse presso la costituenda Facoltà di agraria dell'Università.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. **1073.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Cepagatti (Pescara).

N. 1073. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Cepagatti (Pescara), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. **1074.**

Erezione in ente morale della Fondazione dotalizia « Michelina e Francesco De Santis », con sede in Giulianova (Teramo).

N. 1074. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione dotalizia « Michelina e Francesco De Santis », con sede in Giulianova (Teramo), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. **1075.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Luigi Bianchini » con sede in Barbarasco, comune di Tresana (Apuania).

N. 1075. R. decreto 30 maggio 1940, col quale sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Luigi Bianchini », con sede in Barbarasco, comune di Tresana (Apuania), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. **1076.**

Maggiorazione dell'assegno al console generale a Praga.

N. 1076. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, a decorrere dal 15 giugno 1939, viene concessa una maggiorazione all'assegno del console generale a Praga.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° agosto 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Orfeo Sellani e riconoscimento della qualità medesima al fascista Virginio Cadei.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1939-XVII, 7 novembre 1939-XVIII e 14 maggio 1940-XVIII relativi al riconoscimento e conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Orfeo Sellani;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Orfeo Sellani cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bergamo e viene nominato, in sua vece, il fascista Virginio Cadei;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Orfeo Sellani decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Virginio Cadei, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bergamo e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3006)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 luglio 1940-XVIII.

Mobilitazione civile dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 19. — D'ELIA.

(3007)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1940-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa triestina di credito e depositi, con sede in Trieste.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la opportunità di sottoporre la Cassa triestina di credito e depositi, con sede in Trieste, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa triestina di credito e depositi, con sede in Trieste, sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2984)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1940-XVIII.
Inclusione tra i preparati antimalarici dello Stato del prodotto sintetico denominato Plasmochina e determinazione del prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 736, riguardanti l'impiego dei prodotti sintetici nella lotta contro la malaria e le norme per la determinazione del relativo prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno per legge l'obbligo di somministrarli gratuitamente;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha autorizzato l'uso della Plasmochina, come prodotto gameticida, nella lotta antimalarica;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Determina:

L'inclusione tra i preparati antimalarici di Stato del prodotto sintetico denominato Plasmochina, il cui prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici viene stabilito in L. 20 (lire venti) il flacone contenente n. 90 compresse da gr. 0,01 di farmaco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2986)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754, che approva il regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1940-XVIII, all'art. 403, prima linea, ove è detto: « Fino e non oltre il 1° luglio 1942-XX.... » ecc., devesi leggere: « Fino e non oltre il 31 dicembre 1942-XXI... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 1ª serie, n. 359734, di L. 1200, rilasciata il 17 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di S. Pancrazio (Parma) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siliprandi Cassiano fu Luigi, secondo l'art. 298 del ruolo fabbricati del comune di Collecchio, con delega a Reggiani Ginevra di Telesforo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937 n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 827522 di L. 500, rilasciata il 14 febbraio 1939 dalla Esattoria comunale di Pizzo pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Catricalà Saverio fu Gregorio, secondo l'art. 8 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Catricalà Saverio fu Gregorio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, n. 540997, dell'importo di L. 416,75, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria di S. Leonardo Passiria, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pircheo Luigi fu Mattia, per l'art. 23 fabbricati del comune di S. Leonardo con delega per il ritiro dei titoli definitivi pel Prestito a Pircheo Luigi fu Mattia.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bolzano, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti del rimborso della somma di cui alla mentovata quietanza disposta, in dipendenza di sgravio, dall'Intendenza di finanza di Bolzano, con ordinativo n. 128.

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie n. 672343, di L. 100, rilasciata il 24 agosto 1938 dalla Esattoria comunale di Galatone pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Filoni Salvatore fu Giuseppe secondo l'art. 13 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Filoni Salvatore fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 45606, di L. 268, rilasciata il 24 maggio 1937 dalla Esattoria di Palermo per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Foglietta Francesco fu Ignazio, secondo l'art. 7214 fabbricati del comune di Palermo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Foglietta Francesco fu Ignazio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 152750 (serie 2ª) di L. 170 e n. 30275 (serie 4ª) di L. 166, rilasciate rispettivamente il 23 marzo e 31 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di Prato (Firenze) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mattei Rosa nei Calamai Brunetto, sull'art. 1664 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Mattei Rosa nei Calamai per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2971)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media semestrale delle quotazioni dei cambi (semestre gennaio-giugno 1940)

Cambi ufficiali

S. U. America (dollaro)	Lit.	19,80
Inghilterra (sterlina)	»	72,142
Francia (franco)	»	40,88
Svizzera (franco)	»	443,78
Argentina (pesos carta)	»	4,50
Belgio (belgas)	»	3,343
Canadà (dollaro)	»	16,415
Danimarca (corona)	»	3,815
Egitto (lira egiziana)	»	74,003
Germania (reichmark)	»	7,80
Jugoslavia (dinaro)	»	44,38
Norvegia (corona)	»	4,476
Olanda (fiorino)	»	10,527
Portogallo (scudo)	»	0,697
Svezia (corona)	»	4,70

Cambi di compensazione (clearing)

Boemia-Moravia (corona)	Lit.	0,657
Bulgaria (leva)	»	23,58
Estonia (corona)	»	4.697
Finlandia (marka)	»	3.984
Grecia (dracma)	»	14,31
Islanda (corona)	»	3.067
Lettonia (lat)	»	3,675
Lituania (litas)	»	3,3003
Polonia (zloty)	»	360 —
Romania (leu)	»	13,943
Slovacchia (corona)	»	0,657
Spagna (pesetas)	»	187,03
Turchia (lira turca)	»	15,29
Ungheria (pengo)	»	3,852

Cambi desunti da borse estere.

Albania (franco albanese)	Lit.	6,25
Australia (lst. australiana)	»	57,40
Bolivia (bolivar)	»	—
Brasile (milreis)	»	1.013
Cile (peso)	»	0,701
Cina - Shanghai (dollaro cinese)	»	1,258
Columbia (peso col.)	»	—
Equador (sucres)	»	—
Giappone (jen)	»	4,65
India (rupia)	»	5,433
Messico (pesos messic.)	»	—
Perù (soles)	»	3,451
U.R.S.S. (rublo)	»	3,26
Uruguay (peso)	»	7,474

(2977)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 3 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1940-XVIII

Trascrizione n. 325 del 6 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Manifattura Tessile Fiorentina Giulio Gori, a Firenze, alla Manifattura Tessile Fiorentina Giulio Gori, Società Anonima, a Firenze, del marchio di fabbrica n. 52099.

(Per cessione come da atto dell'8 settembre 1938, registrato a Firenze il 28 settembre 1938, n. 1520, vol. 427, atti civili).

Trascrizione n. 326 del 20 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Società Anonima Laboratorio di Preparazioni Medicinali Dott. V. Wiechmann, a Firenze, alla Farmaceutica Fiorentina Società Anonima, a Firenze, del marchio di fabbrica n. 21376.

(Per cambiamento di denominazione sociale come da atto del 26 marzo 1934, registrato a Firenze il 10 aprile 1934, n. 6396, vol. 401, atti civili).

Trascrizione n. 327 del 20 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Ditta Dott. V. E. Wiechmann, a Firenze, alla Farmaceutica Fiorentina Società Anonima, a Firenze, dei marchi di fabbrica nn. 11062, 13795, 17932, 17933, 19062.

(Per cessione come da atto dell'11 ottobre 1939, registrato a Firenze il 13 ottobre 1939, n. 8632, vol. 617, atti privati).

Trascrizione n. 333 del 1° dicembre 1939.

Trasferimento dalla Società Anonima Oleifici Veneti Lombardi, a Milano, alla Società Anonima Olearia Ambrosiana, a Milano, dei marchi di fabbrica nn. 51710, 53557, 53960, 56439.

(Per cessione come da atto del 4 maggio 1939, registrato a Milano il 15 maggio 1939, n. 13177, vol. 703, atti pubblici).

Trascrizione n. 339 del 7 dicembre 1939.

Trasferimento dalla Redmanol Chemical Products Co., a Chicago, Ill. (S.U.A.), alla Bakelite Corporation, a New York (S.U.A.), del marchio di fabbrica n. 20510.

(Per cessione come da atto del 10 novembre 1939, registrato a Roma il 5 dicembre 1939, n. 22666, vol. 576, atti privati).

(2979)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Corallo » di Livorno

Con decreto Ministeriale 17729 del 4 luglio 1940 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il sig. Emilio Rigamonti, amministratore unico della Società Industriale Acque minerali di Livorno, è autorizzato a continuare la libera vendita in bottiglie sotto il nome di « Corallo » l'acqua minerale naturale che sgorga dalla sorgente Corallo n. 1, preparata nello stabilimento sito in Livorno secondo le modalità precisate nel decreto Ministeriale del 12 maggio 1925, n. 42. Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette aventi colore e caratteri uguali a quelle del 1925 però con una lunghezza minore e precisamente di cm. 20; in esse verrà riprodotta l'analisi chimica del dott. Luigi Musanti in data 10 gennaio 1939-XVII, su campioni prelevati il 3 dicembre 1938-XVII, in sostituzione della analisi chimica del 1929, riprodotta sull'etichetta del 1925; nel rettangolo mediano si indicherà che trattasi della sorgente n. 1 e si tralascerà la dicitura: raccomandata dal prof. Augusto Murri. In margine vi sarà l'annotazione « Autorizzata con decreti del Ministero dell'interno in data 12 maggio 1925, n. 42, e 4 luglio 1940, n. 17729 ».

Il prefetto di Livorno è incaricato alla esecuzione del suddetto decreto Ministeriale.

(2976)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Asti

Con decreto 29 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio stesso anno, registro 14, foglio 343, il comm. rag. Antonio Griffa viene nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Asti, in sostituzione del Consigliere nazionale Vincenzo Buronzo dimissionario.

(2975)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario, del commissario aggiunto e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa triestina di credito e depositi, con sede in Trieste.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa triestina di credito e depositi, con sede in Trieste;

Dispone:

Il comm. avv. Carlo Chersi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa triestina di credito e depositi, con sede in Trieste, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il rag. Alberto Volsi è nominato commissario aggiunto per l'amministrazione dell'Istituto anzidetto, con l'incarico di coadiuvare il commissario straordinario e di sostituirlo, a tutti gli effetti, in caso di impedimento o di assenza.

I signori avv. Oscarre Staffieri, Antonio Petito e dott. Silvio Suppani sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto predetto, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal menzionato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, successivamente modificato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2985)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Caccamo (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori Luigi Caraffa e prof. Carlo Marfisi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Caccamo, con sede in Caccamo (Palermo), per la durata stabilita nello statuto della detta Azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2990)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Caccamo (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il rag. Bartolo Aglialoro è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Caccamo, con sede in Caccamo (Palermo), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2991)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 agosto 1939-XVII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso, con sede nel comune di Fonzaso (Belluno);

Veduto il proprio provvedimento in data 7 agosto 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso, con sede nel comune di Fonzaso (Belluno), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 7 ottobre 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2992)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Siracusa

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 gennaio 1940-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Siracusa, con sede in Siracusa, ed il comm. avv. Salvatore Rispoli è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal comm. avv Salvatore Rispoli, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il cav. Cristoforo Garigliano è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Siracusa, con sede in Siracusa, con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del comm. avv. Francesco Rispoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2993)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i verbali delle operazioni di concorso rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso pei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1938-XVII nella Pravincia, bandito con decreto prefettizio 27 dicembre 1938-XVIII, n. 44787;

Vista la graduatoria formata dalla detta Commissione, nominata con decreto Ministeriale 11 marzo 1940-XVIII;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso pei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1938-XVII nella Provincia:

1) Dott. Rocco Cirillo . . . . punti 55,17
2) Dott. Nicolangelo Ricciardi . . . . . . » 54,40
3) Dott. Noè Moscongiuri . . . . » 50,75
4) Dott. Giuseppe Colantuono . . . . . . » 48,09
5) Dott. Francesco Panella . . . . » 47,68
6) Dott. Luigi Delfino Pesce . . . . » 47,22
7) Dott. Rocco Di Monte . . . . » 46,54
8) Dott. Gianvito Pesce . . . . » 45 —
9) Dott. Tommaso Viceconte . . . . » 44,47
10) Dott. Francesco P. Cascavilla . . . . . . » 43,13
11) Dott. Felice Mastrangelo . . . . » 43 —
12) Dott. Giovanni Bellomo . . . . » 41,72
13) Dott. De Florio Mario . . . . » 41,63
14) Dott. Raffaele De Marco . . . . » 39,77
15) Dott. Luigi La Vista . . . . » 39,22
16) Dott. Agostino Di Ciaula . . . . » 36,45

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 25 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso pei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1938-XVII nella Provincia;

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, indicato dai singoli candidati;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati del concorso sopraindicato sono dichiarati vincitori per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Dott. Rocco Cirillo, Bari;
2) Dott. Nicolangelo Ricciardi, Molfetta;
3) Dott. Noè Moscongiuri, Alberobello;
4) Dott. Giuseppe Colantuono, Modugno;
5) Dott. Francesco Panella, Locorotondo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura o dei Comuni interessati.

Bari, addì 25 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2936)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.